

COMUNE DI PARGHELIA

(Provincia di Vibo Valentia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 12 Adunanza del 11.04.2019

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI.
----------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile alle ore 18,45 nella sede Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione

		Presente	Assente
Il Sindaco:			
ANTONIO	LANDRO	X	
I Consiglieri Comunali :			
ARTUSA	GRAZIANO	X	
BELVEDERE	TOMMASO	X	
FERRAZZO	PASQUALE	X	
GIACCO	MICHELE	X	
MAZZITELLI	EUGENIO	X	
VALLONE	ANDREA		X
VALLONE	GABRIELE		X
PUNGITORE	GERARDO	X	
VASINTON	DANIELE ANTONELLO	X	
CERAVOLO	VITANTONIO	X	

Alle ore 19,40 entra in aula il Consigliere Vallone Gabriele;

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Ferrazzo Pasquale dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto posto all'o.d.g.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Avventura, con le funzioni previste dall'art. 97 comma IV lett.a del T.uel 267/2000;

Il Presidente introduce il punto all'o.d.g.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che l'art. 198 del D.lvo 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabilendo in particolare: - disposizione per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

Ravvisata pertanto la necessità che l'Ente adotti un regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti che disciplini:

A – le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

B – le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

C – le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

D -le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, lettera f) D.Lgs 152/06

– E – le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di inballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

F – l' assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D.Lgs 152/06, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) D.Lgs 152/06

Visto il "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti" predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000; Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10 Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 08; voti contrari: n. 0; voti astenuti n. 02 (Ceravolo, Vasinton);

DELIBERA

- Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di approvare il "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati "composto da n. 45 articoli" che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
- Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. del 14.03.2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in adempimento dell'art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione "Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito web dell'Ente.



COMUNE DI PARGHELIA

«Provincia di Vibo Valentia»

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DEI RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Articolo 2- Oggetto del Regolamento

Articolo 3- Finalità

Articolo 4- Definizioni

Articolo 5- Classificazione dei rifiuti

Articolo 6- Esclusioni

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 7- Finalità e obiettivi della gestione

Articolo 8- Competenze del Comune

Articolo 9- Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Articolo 10- Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Articolo 11- Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

Articolo 12- Gestione dei servizi di raccolta differenziata

Articolo 13- Tassa per la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati

CAPO II

Conferimento dei rifiuti

Articolo 14- Conferimento differenziato dei rifiuti

Art. 15- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Articolo 16- Modalità di conferimento

Art. 17- Centri di raccolta

Articolo 18- Conferimento e compostaggio della frazione umida

Articolo 19- Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

Articolo 20- Rifiuti cimiteriali

Articolo 21- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Articolo 22- Conferimento dei veicoli a motore e rimorchi in demolizione e loro parti

Articolo 23- Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.)

Articolo 24- Conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

CAPO III

Raccolta e trasporto dei rifiuti

Articolo 25- Disposizioni sulla raccolta

Articolo 26- Disposizioni sul trasporto dei rifiuti

Articolo 27- Abbandono di rifiuti

TITOLO III

IGIENE URBANA E DEL TERRITORIO

CAPO I

Servizi di igiene urbana

Articolo 28- Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

Articolo 29- Modalità e frequenza della raccolta

Articolo 30- Norme relative alle modalità di raccolta domiciliare (porta a porta)

Articolo 31- Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

CAPO II

Igiene del suolo pubblico

Articolo 32- Cestini porta rifiuti e altri contenitori

Articolo 33- Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per mercati e manifestazioni pubbliche

Articolo 34- Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Articolo 35- Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Articolo 36- Attività di carico e scarico di merci e materiali

Articolo 37- Carogne di animali

Articolo 38- Animali

Articolo 39- Altri servizi di pulizia

CAPO III

Igiene del territorio

Articolo 40- Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Articolo 41- Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

TITOLO IV

Art. 42 - Divieti

TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 43- Controlli

Articolo 44- Sanzioni

Articolo 45- Entrata in vigore e Norme transitorie

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1

1.1 Il comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1.2 Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del Servizio Comunale espletato dal soggetto gestore, come più avanti definito, e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

Articolo 2
Oggetto del Regolamento

2.1 Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati e gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti. Prevede inoltre disposizioni per l'igiene urbana e del territorio.

2.2 Il Regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della pianificazione provinciale di settore.

2.3 Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) D. Lgs. 152/06;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D. Lgs. 152/06, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) D. Lgs. 152/06.

Articolo 3
Finalità

3.1 L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie;
- b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.

3.2 La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; nel rispetto delle disposizioni

dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3.3 Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente Regolamento, il comune adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

Articolo 4

Definizioni

4.1 Ai fini del presente Regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

a) **autosmaltimento**: le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi a condizione che siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili e che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

b) **bidoncino**: ogni contenitore di capacità compresa fra i 5 litri e gli 80 litri, senza ruote, generalmente assegnato ad un singolo utente per la raccolta dei rifiuti urbani presso la propria abitazione o sede di attività, che può essere esposto sulla sede pubblica (area di conferimento) per lo svuotamento nei luoghi, negli orari e alle condizioni indicate dalla amministrazione comunale competente per territorio o dal soggetto gestore da questa incaricato della raccolta dei rifiuti;

c) **bidone carrellato**: ogni contenitore di capacità compresa fra gli 80 litri e i 480 litri generalmente con due ruote posto in luoghi pubblici o presso aree private destinato a contenere rifiuti urbani o frazioni differenziate degli stessi per poi essere prelevati dal servizio di raccolta pubblico;

d) **carta dei Servizi di igiene urbana**: l'atto che, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 definisce, gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;

e) **cassone scarrabile**: ogni contenitore rigido di grande capacità senza ruote trasportabile da motrici con pianale e gancio di traino e sollevamento. Questi contenitori possono essere utilizzati per utenti che producono grandi quantità di una stessa frazione di rifiuti. Possono essere aperti, con coperchio di chiusura e compattatori;

f) **cassonetto**: ogni contenitore di capacità compresa fra i 600 litri e i 5.000 con ruote o statico posto in luoghi pubblici o presso aree private destinato a ricevere rifiuti urbani o frazioni differenziate degli stessi;

g) **centro di raccolta**: area presidiata, al servizio degli utenti, attrezzata per il conferimento e recupero senza trattamenti, di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, ove si accede con orari e modalità prestabilite;

h) **centro di trasferimento**: è un Centro di raccolta dove sono contenuti cassoni scarrabili dove vengono collocati le diverse frazioni di rifiuto urbano raccolte fino al termine delle raccolte, ovvero fino al riempimento funzionale del contenitore ad opera dei diversi mezzi che operano nella raccolta domiciliare e stradale. Il Centro di trasferimento può svolgere una funzione sovracomunale per i centri abitati con minore produzione di rifiuti urbani ed ha lo scopo di ridurre i viaggi verso gli impianti di selezione, compostaggio o smaltimento finale raggruppando le singole frazioni durante la raccolta;

i) **cernita**: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

j) **conferimento**: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;

k) **contenitore**: ogni recipiente rigido o morbido destinato alla raccolta dei rifiuti o di frazioni omogenee degli stessi collocato in sede pubblica o in area privata;

urbani presso la propria abitazione o sede di attività, che può essere esposto sul area pubblica (area di conferimento) per lo svuotamento nei luoghi, negli orari e alle condizioni indicate dalla amministrazione comunale competente per territorio o dal soggetto gestore da questa incaricato della raccolta dei rifiuti;

ff) **trattamento** intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;

Articolo 5

Classificazione dei rifiuti

5.1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Articolo 6

Esclusioni

6.1 Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 7

Finalità e obiettivi della gestione

7.1 La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente

7.2 L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse ambientale, paesaggistico e naturalistico;
- e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;

- l) **contenitore a bocca tarata**: ogni contenitore destinato alla raccolta dei rifiuti con coperchio generalmente bloccato o chiuso con serratura dotato di una feritoia per l'inserimento di rifiuti di dimensioni limitate proporzionate alla tipologia di rifiuto che deve ricevere;
- m) **contenitori con apertura elettronica**: i contenitori per la cui apertura l'utente deve utilizzare una chiave o 'badge' magnetico;
- n) **contratto di Servizio**: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidatario e il soggetto gestore;
- o) **frazione organica e vegetale**: rifiuto biodegradabile di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- p) **frazione non riciclabile (indifferenziato)**: rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;
- q) **gestore (o soggetto gestore)**: affidatario della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana;
- r) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- s) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- t) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- u) **piano finanziario**: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- v) **postazione o 'isola ecologica'**: ogni luogo pubblico non presidiato dove sono presenti contenitori fissi al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
- w) **presidio**: custodia con personale addetto all'uopo;
- x) **raccolta stradale**: il sistema di raccolta effettuato con cassonetti dislocati in postazioni in area pubblica generalmente lungo le strade;
- y) **raccolta domiciliare**: tipo di raccolta di una o più frazioni di rifiuti urbani caratterizzata per la mancanza di contenitori stradali e per la presenza di contenitori per singolo utente o per gruppi di utenti;
- z) **raccolta condominiale**: tipo di raccolta di una o più frazioni di rifiuti urbani caratterizzata per la mancanza di contenitori stradali e per la presenza di contenitori attribuiti a gruppi di utenti generalmente ad ogni singolo condominio;
- aa) **raccolta porta a porta**: si intende una raccolta di tipo domiciliare dove i contenitori vengono esposti presso l'ingresso dell'abitazione dell'utente o del condominio;
- bb) **RAEE provenienti dai nuclei domestici**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- cc) **RAEE professionali**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera u).
- dd) **rifiuti urbani pericolosi**: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- ee) **sacchetto**: ogni contenitore non rigido in plastica o materiale biodegradabile e compostabile di capacità variabile fra i 10 litri e i 150 litri generalmente assegnato ad un singolo utente per la raccolta dei rifiuti

7.3 Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- d) istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- e) migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
- f) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- g) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo 8

Competenze del Comune

8.1 I compiti del Comune sono quelli indicati dalla normativa vigente ed in particolare quelli elencati dall'art 198 del Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

8.2 Il Comune provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolgendo attraverso il gestore i seguenti servizi:

- a) la raccolta dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, privilegiando il recupero dei materiali, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- c) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio.

8.3 Per l'espletamento di tale servizio il Comune di Parghelia si avvale di ditta esterna appositamente individuata ed incaricata.

8.4 Relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, è fatta salva la facoltà del Comune di provvedere all'espletamento di tale servizio mediante il soggetto gestore del servizio o mediante affidamento ad Impresa od Ente autorizzato.

8.5 Qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente a seguito del verificarsi di situazioni di eccezionale e urgente necessità, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Articolo 9

Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

9.1 Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi

provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o riportati nell'allegato 1A.

9.2 Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:

- a) assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi secondo gli allegati alla parte quarta allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
- c) compatibilità con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal Contratto di Servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio e i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato mediante apposita convenzione;

9.3 Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a) pneumatici fuori uso;
- b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c) cavi e materiali elettrici in genere;
- d) materiali inerti e di cemento amianto;
- e) terre e rocce da scavo;
- f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.

9.4 In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 19 del presente Regolamento.

Articolo 10

Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

10.1 Gli utenti domestici e le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani o speciali assimilati devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente Regolamento, e delle indicazioni fornite dal gestore attraverso la Carta dei Servizi.

10.2 Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente Regolamento, gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.

Articolo 11

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

11.1 I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.

11.2 Nel caso che il produttore si rivolga per la raccolta al gestore del servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

11.3 È fatto divieto di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 12

Gestione dei servizi di raccolta differenziata

12.1 Il Comune di Parghelia provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale attraverso ditta esterna appositamente individuata ed incaricata.

12.2 Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana per svolgere l'attività deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ed è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, e delle disposizioni e

obblighi definiti nel Contratto di Servizio e negli Atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.

12.3 L'affidamento della gestione avviene attraverso la stipula di apposito Contratto di servizio.

Articolo 13

Tassa per la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati

13.1 La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è effettuata a mezzo di apposito tributo approvato dal Consiglio Comunale, disciplinato con Regolamento Comunale in armonia con il presente.

CAPO II

Conferimento dei rifiuti

Articolo 14

Conferimento differenziato dei rifiuti

14.1 Il Comune di Parghelia promuove ed attiva la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al fine di:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- e) favorire il recupero di materiale ed energia anche nella fase dello smaltimento finale.

14.2 Il conferimento differenziato costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è finalizzato, in particolare, al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.

14.3 I servizi pubblici di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani devono essere attivati ed organizzati tenuto conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
- b) del sistema di conferimento e raccolta;
- c) del sistema di smaltimento finale;
- d) dei mercati delle frazioni da raccogliere;
- e) della necessità della separazione della frazione umida, ai fini della produzione di compost e biogas, dalla frazione secca, ai fini del recupero di materie prime secondarie e/o energia;
- f) dei circuiti di raccolta relativi ai contenitori ed imballaggi in vetro, metallo e plastica in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i consorzi nazionali obbligatori.

14.4 È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale indicate dal presente Regolamento.

14.5 Il Sindaco, in conformità alle disposizioni normative vigenti, può adottare Ordinanze per dettare disposizioni in casi di particolari esigenze o per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

14.6 In particolare deve essere disciplinata l'effettiva organizzazione dei servizi di raccolta differenziata determinando:

- a) le tipologie del servizio;
- b) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- c) la tipologia dei contenitori in cui verrà conferita la frazione da raccogliere;
- d) la localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori;
- e) la frequenza della raccolta;
- f) la tipologia degli Impianti eventualmente occorrenti per il recupero;
- g) le informazioni da fornire agli utenti sulle motivazioni e le finalità della raccolta;

h) le modalità di applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento per comportamenti in violazione alle norme fissate dall'ordinanza;

i) le modalità di gestione del servizio, ai sensi del successivo articolo.

14.7 Con particolare riferimento alle caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, allo scopo di favorire il conferimento da parte degli utenti e il riconoscimento degli specifici contenitori per ogni tipo di frazione raccolta viene prescritto che tutti i contenitori siano di un colore determinato che li contraddistingue ed in particolare:

a) AZZURRO per la raccolta di carta e cartone;

b) VERDE per la raccolta del vetro;

c) GIALLO per la raccolta del multimateriale leggero (plastica, materiali ferrosi e alluminio);

d) MARRONE per la raccolta della frazione organica o umida e per il verde derivante dalle attività di manutenzione di orti e giardini;

e) NERO, GRIGIO o ARGENTO per i contenitori destinati alla raccolta del rifiuto non differenziato.

Se il conferimento avviene attraverso le buste, le stesse devono essere di colore trasparente, tranne per la frazione organica che dovrà avvenire tramite mastello e con sacchetto biodegradabile.

Art. 15

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

15.1 Il comune di Parghelia promuove la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati al fine di massimizzare il riciclo di materie e il loro recupero riducendo al minimo possibile lo smaltimento finale del rifiuto non differenziabile.

15.2 Le frazioni che devono essere differenziate obbligatoriamente dagli utenti sono le seguenti:

a) carta utilizzata per imballaggio, anche accoppiata ad altri materiali (poliaccoppiati), o di provenienza grafica, stampata e non, purché non sporca;

b) cartone da imballaggio;

c) contenitori (imballaggi) in vetro;

d) contenitori (imballaggi) in materie plastiche;

e) contenitori (imballaggi) in materiali ferrosi e acciaio;

f) contenitori (imballaggi) in alluminio;

g) contenitori (imballaggi) in legno;

h) frazione umida composta dagli scarti alimentari delle attività domestiche o di ristoranti e mense;

i) frazione verde costituita dalla parte vegetale risultante delle operazioni di manutenzione di orti e giardini come sfalci di erba o potature di siepi e ramaglie;

j) abiti, indumenti e materiali tessili;

k) rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) come: pile e batterie esauste, farmaci scaduti o inutilizzati, vernici, smacchiatori e solventi, combustibili solidi e liquidi, accumulatori per auto, olio minerale per autotrazione, olii lubrificanti e filtri olio, olii alimentari (vegetali esausti), mercurio, cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici;

l) rifiuti tossici e/o infiammabili caratterizzati dall'etichetta "T e/o F" come: contenitori per alcool, candeggina, detersivi, solventi, bombolette spray;

m) Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) ex D.Lgs 151/2005 e DM 185/2007, che nel presente Regolamento sono identificati dall'allegato 2A ed esemplificati nell'allegato 2B;

n) rifiuti ingombranti come mobili in legno, sedie, materassi, letti, reti, stendipanni, sdraio, ecc.

15.3 Alle frazioni suddette residua la frazione non altrimenti differenziabile perché composta da materiali non riciclabili in quanto sporchi, composti da ceramica, pyrex, materiali in plastica, vetro, ferro e acciaio non impiegati come imballaggio e altre componenti minori.

15.4 Talune frazioni possono essere ulteriormente separate o raccolte a parte sempre allo scopo di migliorare il servizio e/o di perseguire l'obiettivo finale di ridurre la frazione da avviare allo smaltimento finale.

15.5 La raccolta dovrà essere articolata attraverso i seguenti sistemi:

- Raccolta con il sistema del “porta a porta spinto” degli RSU, della frazione organica, delle varie frazioni della Raccolta Differenziata e dei rifiuti ingombranti, presso le utenze domestiche dell’intero territorio comunale;
- Raccolta con il sistema del “porta a porta spinto” degli RSU, della frazione organica, delle varie frazioni della Raccolta Differenziata, presso le utenze commerciali, produttive, artigianali e industriali.
- Raccolta territoriale con il sistema dei cassonetti stradali, di pile e farmaci per tutto il territorio comunale;
- Raccolta territoriale, porta a porta, di imballaggi presso utenze commerciali, attività produttive, artigianali e industriali.

La raccolta territoriale con il sistema del porta a porta delle varie frazioni di rifiuti presso le utenze domestiche avverrà con il conferimento da parte dell’utente davanti all’uscio della propria abitazione del rifiuto mediante l’utilizzo esclusivo di sacchetti colorati o mastelli. Per la frazione umida è previsto l’utilizzo di sacchetti biodegradabili, posti entro mastelli. Se il conferimento avviene attraverso le buste, le stesse devono essere di colore trasparente, tranne per la frazione organica che dovrà avvenire tramite mastello e con sacchetto biodegradabile.

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta nei giorni prestabiliti con passaggio settimanale per ogni tipologia di rifiuto.

Raccolta territoriale, porta a porta, di multimateriale (plastica, alluminio, vetro), carta, cartoni, frazione organica, presso utenze commerciali e di servizi, attività produttive, bar e ristoranti, scuole ed uffici dovrà essere effettuata con il sistema porta a porta mediante l’utilizzo di contenitori in materiale plastico carrellato, a tenuta stagna avente capacità diversificate a seconda delle esigenze dell’utente; detti contenitori dovranno avere capacità di 120, 240 lt.

15.6 Per le utenze produttive, artigianali e industriali e per i condomini l’ Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta presso i siti appositamente istituiti dalle imprese e autorizzati da questo Comune. I siti devono essere collocati all’interno della struttura. Devono essere realizzati in maniera da poter facilitare la raccolta dei rifiuti da parte dell’appaltatore. Devono essere dotati di:

- bidone carrellato AZZURRO per la raccolta di carta e cartone;
- bidone carrellato VERDE per la raccolta del vetro;
- bidone carrellato GIALLO per la raccolta del multimateriale leggero (plastica, materiali ferrosi e alluminio);
- bidone carrellato MARRONE per la raccolta della frazione organica o umida e per il verde derivante dalle attività di manutenzione di orti e giardini;
- bidone carrellato NERO, GRIGIO o ARGENTO per i contenitori destinati alla raccolta del rifiuto non differenziato.

I bidoni sono a carico delle utenze.

15.7 Per le utenze commerciali l’ Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta con il sistema porta a porta, tramite appositi contenitori dei colori di cui all’art. 14 opportunamente posizionati in spazi concordati con l’Amministrazione.

Articolo 16

Modalità di conferimento

16.1 È fatto divieto conferire i rifiuti urbani e assimilati in maniera difforme dal presente Regolamento.

Per il conferimento devono comunque essere osservate le seguenti disposizioni:

a) Nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta domiciliare o condominiale:

1. le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con le modalità indicate dal soggetto gestore attraverso la Carta dei Servizi, appositi volantini pieghevoli e/o calendari;
2. i rifiuti devono essere esposti nei pressi dell’abitazione, del luogo di produzione o dove indicato dal soggetto gestore o dall’amministrazione comunale o nei siti appositamente autorizzati dal Comune e devono

essere collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o ai pedoni e comunque agevolare lo svuotamento da parte degli operatori addetti al servizio;

3. quando possibile gli imballaggi devono essere ridotti di volume attraverso compressione o piegatura e devono essere svuotati completamente dal loro contenuto.

16.2 Nelle zone di cui al precedente punto a), ogni condominio al di sopra dei 4 utenti deve trovare lo spazio per il posizionamento dei cassonetti:

a) attraverso la messa a disposizione di un'area privata interna;

b) attraverso convenzione con il Comune per il posizionamento sulla sede pubblica dei cassonetti, a fronte di pagamento di un canone per l'occupazione del suolo pubblico.

16.3 È fatto divieto di:

a) conferire materiali accesi o incandescenti, o non completamente spenti;

b) introdurre nei contenitori residui liquidi, rifiuti sciolti, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;

c) introdurre rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti tossici e nocivi;

d) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;

e) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;

f) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede.

16.4 Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti sia necessario modificare le modalità di conferimento dei rifiuti, il gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari motivate esigenze, si potranno comunque disporre di norma con apposito provvedimento specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

16.5 Il Comune provvederà ad individuare, d'accordo con il soggetto gestore, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui dovranno essere collocati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti per periodi di tempo limitati in occasione di mercati, fiere e manifestazioni varie.

16.6 Il soggetto gestore può adottare particolari tipi di contenitori che favoriscano un conferimento più corretto da parte degli utenti e la possibilità di individuare i conferimenti per quantità conferite ed in particolare:

a) contenitori a bocca tarata;

b) contenitori con apertura riservata a determinati utenti con chiave o con badge magnetico;

c) contenitori in grado di registrare il tipo e il numero dei conferimenti per ogni utente abilitato.

Art. 17

Centri di raccolta

17.1 I Centri di raccolta sono aree attrezzate realizzate ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 dove gli utenti hanno la possibilità di conferire tutte le frazioni di rifiuto urbano e assimilato secondo le modalità e gli orari definiti dal soggetto gestore.

17.2 E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità dei centri di raccolta quando queste sono chiuse o non presidiate.

17.3. E' vietato il conferimento di rifiuti al Centro di raccolta, qualora istituito, da parte di soggetti non utenti del Comune di Parghelia, fatti salvi eventuali accordi con comuni limitrofi.

Articolo 18

Conferimento e compostaggio della frazione umida

18.1 Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali prodotti dalle utenze domestiche e speciali assimilate, anche attraverso l'uso delle compostiere da giardino.

18.2 Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, compostiere, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

18.3 Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con la frazione umida, composta dagli scarti alimentari, e con la frazione verde, costituita dalla parte vegetale risultante da sfalci o potature delle aree a verde privato. Dette frazioni devono essere prodotte esclusivamente dal proprio nucleo familiare utilizzando i prodotti di risulta solo nel proprio orto, giardino o fioriere.

18.4 E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m. dal confine della proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.

Articolo 19

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

19.1 È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti all'apposito servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il Comune e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi.

19.2 È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

19.3 Il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti di esclusiva provenienza domestica si intende espletato a titolo gratuito in quanto compreso in quello più generale relativo ai rifiuti urbani. Tale predetto servizio è gratuito per un massimo di 5 pezzi ingombranti di piccole dimensioni o di 3 pezzi ingombranti di grandi dimensioni. La specifica di tale dimensione è definita dal soggetto gestore.

19.4 Le famiglie con componenti anziani o disabili non in grado di posizionare all'esterno gli ingombranti, possono richiedere il ritiro domiciliare. Il Comune precisa l'eventuale rimborso per ogni servizio di questo tipo effettuato dal soggetto gestore.

19.5 Per i rifiuti ingombranti non di origine domestica il relativo servizio pubblico è subordinato alla stipula di apposita convenzione o comunque al pagamento di un corrispettivo in danaro da parte del produttore.

19.6 La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti dovrà avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

Articolo 20

Rifiuti cimiteriali

20.1 I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

20.2 L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità previste per la zona.

20.3 I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti e accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei residui metallici.

20.4 I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da altre attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

Articolo 21

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

21.1 L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente Regolamento sono identificati dall'allegato 2A ed esemplificati nell'allegato 2B.

21.2 È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a) attraverso la consegna al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di una apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
- b) presso un centro di raccolta comunale od altri punti di conferimento predisposti all'uso dal gestore solo nel caso in cui non si acquisti un prodotto equivalente nuovo di cui alla lettera a);
- c) attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi e solo nel caso in cui non si acquisti un prodotto equivalente nuovo di cui alla lettera a);

21.3. Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:

a) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;

b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n. 151.

21.4 Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

21.5 Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali Centri di Raccolta ecc, previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

21.6 Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni tutti i rivenditori di tali apparecchiature che abbiano una superficie di vendita superiore ai 150 metri quadri sono obbligati ad ospitare un apposito contenitore a bocca tarata fornito dal soggetto gestore dove i cittadini possano introdurre detti rifiuti. Detto contenitore dovrà essere collocato accanto ad altri contenitori per raccolte differenziate specifiche come quello per le pile esauste.

Articolo 22

Conferimento dei veicoli a motore e rimorchi in demolizione e loro parti

22.1 I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi o velocipedi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad una attività autorizzata ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.

22.2 È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

Articolo 23

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.)

23.1 È fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti urbani pericolosi negli appositi contenitori predisposti al riguardo dal gestore, secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.

23.2 Le pile e batterie esauste devono essere conferite presso le attività commerciali che vendono tali prodotti, che devono prestare la necessaria collaborazione e custodire idoneo contenitore fornito dal gestore, per consentire un agevole conferimento da parte dei propri clienti. Nel caso di esercizi commerciali con superficie superiore a 150 mq è obbligatorio il contenitore a terra, mentre ove si tratti di attività commerciali con superficie inferiore a 150 mq è sufficiente il contenitore da banco.

23.3 I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, devono essere conferiti negli appositi contenitori forniti dal soggetto gestore che devono essere collocati all'interno di tutte le farmacie e parafarmacie ed eventualmente anche presso ambulatori medici, laboratori di analisi e presidi ospedalieri che devono prestare la necessaria collaborazione e custodire il contenitore fornito dal gestore in luogo facilmente visibile e accessibile, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti. I contenitori devono essere interamente chiusi, avere una bocca per l'immissione dei farmaci tale da non consentire l'asporto del contenuto. Il servizio è rivolto alle utenze singole e non ai gestori delle farmacie, che devono provvedere autonomamente allo smaltimento degli stock di medicinali non più commerciabili.

23.4 Per motivi di prevenzione ambientale dai rischi di dispersione di sostanze potenzialmente tossiche o inquinanti, nessun contenitore per la raccolta di rifiuti urbani pericolosi può essere collocato su area pubblica o in area esposta alle intemperie.

ART.24

Conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

24.1 E' vietata l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.

24.2 Il produttore o detentore dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani e assimilati.

24.3 I rifiuti speciali non assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento oppure essere autosmaltiti, secondo la normativa vigente.

24.4 Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve essere autorizzato dall'Ente competente.

CAPO III

Raccolta e trasporto dei rifiuti

Articolo 25

Disposizioni sulla raccolta

25.1 La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo le modalità definite dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi.

25.2 La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.

25.3 Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e impedirne la dispersione, e mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo anche ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.

25.4 La collocazione e lo spostamento dei contenitori sul suolo pubblico avviene a cura del gestore che a tal fine consegue le autorizzazioni eventualmente previste.

25.5 È fatto divieto a chiunque non autorizzato di spostare le attrezzature di raccolta, o di imbrattarle e manometterle.

25.6 Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità o altri lavori che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed

assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, l'ufficio competente, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

Articolo 26

Disposizioni sul trasporto dei rifiuti

26.1 La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati in via generale dal gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 27

Abbandono di rifiuti

27.1 I rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private per i quali debba intervenire il comune in danno dei responsabili sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero.

TITOLO III

IGIENE URBANA E DEL TERRITORIO

CAPO I

Servizi di igiene urbana

Articolo 28

Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

28.1 Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e di spazzamento, è esteso a tutto il territorio comunale.

Articolo 29

Modalità e frequenza della raccolta

29.1 I rifiuti in oggetto saranno raccolti esclusivamente da personale e mezzi del soggetto gestore o da soggetti terzi da questo incaricati secondo le procedure di legge, secondo programmi, orari e frequenze stabilite in relazione alle varie esigenze e criteri di igienicità dei servizi, nonché nel rispetto dei principi generali di cui all'articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

29.2 Gli orari, la frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento dei servizi vengono stabiliti dal soggetto gestore previo accordo con l'Amministrazione Comunale, in relazione alle tecnologie adottate per ogni singola zona.

29.3 Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.

Articolo 30

Norme relative alle modalità di raccolta domiciliare (porta a porta)

30.1 Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale ha istituito il servizio di raccolta domiciliare.

30.2 L'utente dotato di contenitori condominiali è obbligato a immettere nei diversi contenitori i rifiuti separati per tipologia e secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio.

30.3 Per il conferimento di determinate frazioni di rifiuto con contenitori a sacchetto, forniti dal soggetto gestore o dell'utente, è fatto obbligo il deposito dei suddetti sacchetti al piano terra di ogni stabile su suolo pubblico o spazio privato concordato, secondo le indicazioni del soggetto gestore stesso o degli uffici comunali.

30.4 Il servizio verrà eseguito secondo il calendario distribuito e fissato dal gestore del servizio.

30.5 Qualora venga ravvisato, in fase di raccolta, un irregolare conferimento (rifiuti diversi dalla tipologia raccolta ovvero rifiuti non immessi nei corrispondenti contenitori/sacchetti identificati per colore), il gestore non provvederà al ritiro apponendo sul contenitore specifica motivazione.

Articolo 31

Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

31.1 La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta di competenza del Comune avviene a mezzo di appositi Impianti nell'osservanza delle specifiche normative vigenti.

CAPO II

Igiene del suolo pubblico

Articolo 32

Cestini porta rifiuti e altri contenitori

32.1 Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, il gestore provvede ad installare appositi cestini porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

32.2 In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani provenienti da civile abitazione, rifiuti liquidi, infiammabili o pericolosi e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio, in accordo con il Comune.

32.3 Il soggetto gestore, anche su indicazione dell'Amministrazione Comunale, può collocare appositi contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, per la raccolta delle deiezioni canine o di altro tipo particolare di rifiuto urbano che possa risultare utile alla pulizia, all'igiene e al decoro dei luoghi pubblici.

Articolo 33

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per mercati e manifestazioni pubbliche

34.1 Chi occupi, conduca o detenga aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, è obbligato a mantenere pulita l'area e a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore. L'area occupata deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

34.2 Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, il programma delle iniziative, specificando le aree autorizzate dal comune che verranno utilizzate per la manifestazione. La pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi, durante e dopo l'uso, salvo convenzione a titolo oneroso con il soggetto gestore del servizio.

34.3 Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal soggetto gestore in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, siano essi soggetti pubblici o privati, a meno che detti oneri non siano espressamente sostenuti dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 34

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

34.1 Chi occupi, conduca o detenga aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione per spazi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, è obbligato a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori e mantenere pulita l'area indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

34.2 Qualora ciò non venga correttamente eseguito, previa diffida, può intervenire in via sostitutiva l'amministrazione Comunale attraverso il soggetto gestore che si rivarrà per i costi sostenuti sul soggetto inadempiente.

Articolo 35

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

35.1 Gli occupanti di aree pubbliche o di uso pubblico destinate a spettacoli viaggianti, sono obbligati a mantenere pulite le stesse, durante e dopo l'uso.

35.2 Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna-Park.

35.3 Ogni onere connesso con il potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori dell'attività di che trattasi.

Articolo 36

Attività di carico e scarico di merci e materiali

36.1 Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, è obbligato a provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

36.2 In caso di inosservanza, il destinatario della merce è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

36.3 In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 37

Carogne di animali

37.1 Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo la normativa vigente ed eventualmente secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi dell'Azienda sanitaria.

Articolo 38

Animali

38.1 Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni.

Dovranno in ogni caso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

38.2 Le persone che conducono animali in aree pubbliche sono comunque tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

38.3 Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano non differenziabile.

Articolo 39

Altri servizi di pulizia

39.1 Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti:

- a) pulizia periodica delle fontane e fontanili, nonché dei monumenti pubblici;
- b) deaffissione di manifesti abusivi e cancellazione delle scritte murali dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- c) altri servizi che vengano affidati con delibera del Consiglio Comunale;
- d) per la pulizia delle scarpate stradali e di ogni altra area attrezzata a verde pubblico, il Comune potrà avvalersi di altre Aziende e/o Imprese idonee.

CAPO III

Igiene del territorio

Articolo 40

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

40.1 Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

40.2 Qualora questi ultimi non vi provvedessero con costanza e regolarità, il Sindaco emette ordinanza assegnando loro un termine ultimo entro il quale devono essere eseguiti i lavori di pulizia delle aree immonde.

40.3 In caso di inosservanza si provvederà senza ulteriore preavviso alla esecuzione delle operazioni di pulizia delle aree interessate, con rivalsa delle spese a carico dei responsabili, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente Regolamento e fatto salvo altresì l'eventuale ricorso alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Articolo 41

Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

41.1 I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

41.2 In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

41.3 Nel caso di scarichi abusivi non imputabili per dolo o colpa al proprietario o a chi ne abbia la disponibilità, il Comune provvederà direttamente richiedendo servizio specifico al gestore o ad altro soggetto abilitato.

TITOLO IV

Art. 42

Divieti

È FATTO DIVIETO A TUTTE LE UTENZE:

42.1 di conferire i rifiuti oggetto del servizio di raccolta domiciliare sulla pubblica via in giorni e orari diversi da quelli della zona di appartenenza riportati nel Calendario di Raccolta.

42.2 di conferire i rifiuti oggetto del servizio di raccolta domiciliare sulla pubblica via se non in prossimità dell'utenza interessata.

42.3 di conferire i rifiuti oggetto del servizio di raccolta domiciliare con modalità difformi rispetto a quelle stabilite dal servizio di raccolta domiciliare.

42.4 di conferire tali rifiuti all'esterno delle attività/abitazioni in posizioni tali da creare intralcio al transito veicolare e pedonale;

42.5 di conferire sulla pubblica via rifiuti di tipologia diversa da quelli previsti dal servizio di raccolta domiciliare, ad eccezione dei rifiuti ingombranti per i quali sia stato richiesto al Gestore il ritiro a domicilio unicamente se esposti nel giorno ed all'orario comunicato dal Gestore;

42.6 di introdurre nei contenitori o sacchi rifiuto non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore o il sacco è destinato;

42.7 di conferire il rifiuto oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori o sacchi dei rifiuti indifferenziati;

42.8 di utilizzare, da parte degli utenti delle aree servite dalla raccolta domiciliare, contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati situati fuori dall'area di pertinenza;

42.9 di mantenere permanentemente su suolo pubblico i contenitori assegnati ed in particolare i bidoni carrellati assegnati alle utenze condominiali o non domestiche senza l'autorizzazione del Comune di Pisa e senza l'apposita chiusura a chiave o a combinazione.

TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 43

Controlli

43.1 Fatte salve le competenze dei soggetti preposti per legge al controllo e al rispetto delle normative vigenti in materia, il gestore del servizio può attivare, previo accordo con l'Amministrazione comunale, una propria attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

43.2 La vigilanza sarà effettuata da personale del soggetto gestore, debitamente istruito e selezionato, che allo scopo è incaricato di pubblico servizio. Il gestore del servizio fornirà al personale incaricato un apposito tesserino, che dovrà sempre essere visibile al pubblico, nonché ogni altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività d'istituto.

43.3 Detto personale provvederà a redigere, su appositi moduli, una relazione di contestazione degli estremi dei fatti illeciti rilevati, da trasmettersi al competente Comando di Polizia Municipale per le verifiche ed i successivi accertamenti e per le contestazioni delle violazioni amministrative pecuniarie riscontrate.

43.4 Detto personale opererà in stretta collaborazione con la Polizia Municipale, che ne coordinerà gli interventi, richiedendone altresì l'intervento in caso di necessità. Questo personale sarà inoltre di ausilio all'utenza, in relazione alla gestione dei rifiuti ed al loro corretto conferimento differenziato, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie riguardo le norme e le disposizioni organizzative in vigore nel Comune.

Articolo 44

Sanzioni

44.1 Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano già previste e punite da leggi statali e regionali in materia, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie determinate nei limiti del minimo e del massimo edittale stabiliti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di cui all'allegata tabella.

Articolo 45

Entrata in vigore e Norme transitorie

45.1 Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore .

TABELLA SANZIONI

Violazione	Fattispecie	Sanzione Minima	Sanzione massima	
Art. 15	Inserimento di rifiuti di tipologia diversa in sacchi o cassonetti a specifica destinazione – Utenze domestiche	150,00	300,00	L'utente inserisce nel cassonetto o nel sacco rifiuti sbagliati
Art. 15	Inserimento di rifiuti di tipologia diversa in sacchi o cassonetti a specifica destinazione – Utenze commerciali, produttive, artigianali e industriali	300,00	2.000,00	L'utente inserisce nel cassonetto o nel sacco rifiuti sbagliati
Art. 15	Siti di raccolta presso utenze commerciali, produttive, artigianali e industriali	300,00	2.000,00	Il sito non rispetta le caratteristiche di cui all'art. 16 e quelle imposte dall'Amministrazione
Art. 16	Rifiuti conferiti in forma sciolta – Utenze domestiche	150,00	300,00	L'utente non usa sacchi
Art. 16	Rifiuti conferiti in forma sciolta – Utenze utenze commerciali, produttive, artigianali e industriali	300,00	600,00	L'utente non usa sacchi
Art. 16	Collocazione sacchetti in aree non consentite	150,00	300,00	L'utente non colloca i sacchi nei pressi della propria abitazione/utenza
Art. 19	Conferimento di rifiuti ingombranti in modi non consentiti	150,00	600,00	L'utente abbandona dei rifiuti ingombranti senza aver richiesto al Comune il ritiro a domicilio o li espone in giorni ed orari diversi da quanto comunicato dal gestore.
Art. 27	Abbandono rifiuti su suolo pubblico	150,00	300,00	
Art. 34	Pulizia aree occupate da pubblici esercizi	150,00	300,00	
Art. 36	Attività di carico e scarico merci	150,00	600,00	
Art. 38	Animali	30,00	300,00	

Art. 42	Mancato ritiro negli spazi privati dei contenitori non svuotati e sacchi non raccolti a causa di non conformità accertate e debitamente segnalate dall'appaltatore con apposizione di specifico avviso – Utenze commerciali, produttive, artigianali e industriali	300,00	2.000,00	L'appaltatore non ritira il rifiuto per scorretto conferimento e l'utente non si riporta all'interno i contenitori non svuotati per correggere l'errato conferimento
---------	--	--------	----------	--

Art. 42	Esposizione dei contenitori in giorni orari e luoghi diversi da quelli indicati nel Calendario o mancata ricollocazione entro l'orario stabilito dei contenitori negli spazi privati dopo lo svuotamento – Utenze domestiche	150,00	300,00	L'utente non rispetta giorni ed orari oppure non ricolloca i contenitori vuotati dopo che la Ditta appaltatrice è passata oppure non colloca i contenitori nei pressi della propria abitazione/utenza
Art. 42	Esposizione dei contenitori in giorni orari e luoghi diversi da quelli indicati nel Calendario o mancata ricollocazione entro l'orario stabilito dei contenitori negli spazi privati dopo lo svuotamento – Utenze commerciali, produttive, artigianali e industriali	300,00	2.000,00	L'utente non rispetta giorni ed orari oppure non ricolloca i contenitori vuotati dopo che la Ditta appaltatrice è passata oppure non colloca i contenitori nei pressi della propria abitazione/utenza
Art. 42	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti oggetto di differenziazione, contenenti impurità rispetto alla tipologia di raccolta o non precedentemente ridotti di volume — Utenze domestiche	150,00	300,00	Imballaggi (cassette di polisterolo, plastica, cartoni) sporchi di consistenti residui di alimenti (pesce, carne, verdura e frutta) e non risciacquati
Art. 42	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti oggetto di differenziazione, contenenti impurità rispetto alla tipologia di raccolta o non precedentemente ridotti di volume — Utenze commerciali, produttive, artigianali e industriali	300,00	2.000,00	Imballaggi (cassette di polisterolo, plastica, cartoni) sporchi di consistenti residui di alimenti (pesce, carne, verdura e frutta) e non risciacquati
Art. 42	Mancato ritiro negli spazi privati dei contenitori non svuotati e sacchi non raccolti a causa di non conformità accertate e debitamente segnalate dall'appaltatore con apposizione di specifico avviso – Utenze domestiche	150,00	300,00	L'appaltatore non ritira il rifiuto per scorretto conferimento e l'utente non si riporta all'interno i contenitori non svuotati per correggere l'errato conferimento

COMUNE DI PARGHELIA
(Provincia di Vibo Valentia)

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11-4-19

Oggetto: Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati.

=====

Parere di Regularità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 , si esprime in ordine alla regolarità tecnica della stessa PARERE FAVOREVOLE

 **Il Responsabile del Servizio**
[Signature] 

Parere di Regularità Contabile

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Francesco Origna)
 

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
ing. Pasquale Ferrazzo



Il Segretario Comunale
Dott. ssa Adriana Avventura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico lo sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

19 APR. 2019

Il Segretario Comunale

Dott. ssa Adriana Avventura



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.18 agosto2000, n.267.

29 APR. 2019



Il Segretario Comunale

Dott. ssa Adriana Avventura

=====